

PROGETTO DI LEGGE
RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,

il progetto di legge che viene portato oggi all'attenzione del Consiglio Grande e Generale rappresenta una risposta alle esigenze di repressione e prevenzione della cosiddetta "criminalità d'impresa", fenomeno in preoccupante crescita a livello mondiale.

Sempre più spesso appare che i comportamenti criminosi siano espressione non tanto della devianza del singolo quanto di quella del centro di interessi economici nell'ambito del quale il singolo agisce, e possono essere efficacemente prevenuti solo sanzionando quest'ultimo soggetto, quale reale beneficiario del misfatto.

Anche il Moneyval prescrive l'introduzione nel nostro corpo giuridico della responsabilità da misfatto delle persone giuridiche quale punto necessario per l'adeguamento legislativo dello Stato a moderni e concreti dettami nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e contro il riciclaggio di denaro di illecita provenienza.

Il progetto di legge introduce nel nostro ordinamento giuridico il principio in base al quale, per determinate fattispecie criminose, non sia punito solamente il soggetto autore materiale del misfatto ma, anche, la persona giuridica per conto della quale o a vantaggio della quale il misfatto è stato commesso.

La persona giuridica risponde pertanto personalmente del misfatto commesso, per suo conto o a suo vantaggio, da uno dei suoi organi o da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione e amministrazione.

La responsabilità da misfatto della persona giuridica è una responsabilità amministrativa e si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Con questo provvedimento le persone giuridiche sono direttamente coinvolte nel processo di contrasto alla criminalità essendo stimolate ad esercitare una azione di prevenzione all'interno delle proprie realtà aziendali, nell'ottica di una cultura imprenditoriale ancora più orientata ai principi dell'etica e della trasparenza.

Chi svolge funzioni di rappresentanza, direzione e amministrazione della persona giuridica può adottare il cosiddetto “modello organizzativo”, un documento sottoposto alle formalità di registrazione che individua i rischi di commissione di misfatti nell'ambito dell'attività della persona giuridica e le misure gestionali idonee a prevenirli. La responsabilità della persona giuridica non sussiste se il misfatto è stato posto in essere eludendo fraudolentemente le misure previste dal modello organizzativo.

L'adozione del modello organizzativo, i criteri e il contenuto del controllo saranno definiti successivamente all'entrata in vigore della legge tramite decreto delegato.

In applicazione del principio di legalità si è contingentato in un elenco tassativo il numero di condotte criminali costituenti l'illecito presupposto, scelte tra quelle più confacenti alla materia.

L'articolato

I principi sopra evidenziati si ritrovano, unitamente ad altri di minore rilievo, passando all'esame dell'articolato.

L'**articolo 1**, primo comma, delinea l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa da misfatto delle persone giuridiche, definendo espressamente chi debba essere annoverato tra gli autori del misfatto a monte.

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma disciplinano il modello organizzativo, tracciandone gli aspetti salienti e definendo la norma di delegazione in previsione dell'adozione in tempi stretti di un decreto delegato al fine di darne compiuta e dettagliata regolamentazione.

Con il sesto e il settimo comma si precisa rispettivamente che non vi è illecita condotta nel caso in cui il misfatto a monte sia stato perpetrato nell'esclusivo interesse di terzi e che sono esclusi dall'applicazione della legge lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.

L'**articolo 2** elenca la tassativa casistica dei misfatti e dei reati in relazione alla commissione dei quali scatta la responsabilità anche della persona giuridica. Il catalogo comprende le più salienti fattispecie interessanti la materia.

Agli **articoli 3, 4 e 5** vengono dettati precetti relativi all'applicazione dell'ordinamento penale per la persecuzione della responsabilità in questione, alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica, alla sua difesa e all'impugnazione della sentenza, nonché nel caso di particolari atti giuridici che riguardano la vita dell'ente.

L'**articolo 6** disciplina la possibile applicazione di misure cautelari in pendenza del procedimento penale e di eventuali atti di supplenza di gestione dell'ente per la salvaguardia di precisi interessi generali.

Gli **articoli 7, 8, 9 e 10** riportano le sanzioni che conseguono alla responsabilità delle persone giuridiche. La scelta della tipologia sanzionatoria e la sua entità viene lasciata all'apprezzamento del giudice che, seppur nell'ambito dei criteri delineati dalla legge, ha un'ampia discrezionalità. Si va dalla sanzione pecuniaria all'interdizione a godere di alcune facilitazioni di cui spesso gli enti vengono a beneficiare nei rapporti con lo Stato e, infine, si può arrivare alla revoca delle autorizzazioni a svolgere attività d'impresa.

L'**articolo 11**, con rinvio alla corrispondente norma del codice penale, prevede la confisca delle cose e dei proventi dell'illecita attività anche nella forma cosiddetta "per equivalente" e norma la facoltà per il giudice di disporre il sequestro in previsione della confisca stessa.

Mediante l'**articolo 12** si disciplina la fase dell'esecuzione, stabilendo la competenza e l'ampiezza dei poteri dell'autorità giudiziaria in questa fase.

Con l'**articolo 13** si introduce una fattispecie di misfatto per inosservanza delle sanzioni interdittive.

Gli **articoli 14 e 15** stabiliscono l'abrogazione delle norme in contrasto con la legge in esame e l'entrata in vigore della stessa.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,

Il Progetto di Legge “responsabilità da misfatto della persona giuridica” così come proposto al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, riempie un vuoto normativo in una materia estremamente delicata ed importante per la nostra Repubblica e risponde alle sollecitazioni rappresentate dal Moneyval.

San Marino: 1 dicembre 2009/1709 d.F.R.

Il Relatore di maggioranza
Massimo Cenci